



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/AAG/cb

Roma, 9 febbraio 2021

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Frosinone  
Piazza Sandro Pertini, 1  
03100 FROSINONE**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 207/2020\_Domicilio digitale*

Si fa seguito al quesito in materia di domicilio digitale pervenuto in data 23 gennaio 2020 per rappresentare quanto segue.

In riferimento alle informative 98/2020, 143/2020 e 156/2020, si chiede se il Consiglio dell'Ordine debba formulare diffida anche agli iscritti che, pur avendo comunicato un indirizzo pec alla segreteria dell'Ordine, non ricevono le pec, in quanto la casella pec risulta piena o non rinnovata.

In generale si ricorda che l'art. 16 del decreto-legge 185/2008 sancisce l'obbligo del professionista di comunicare il proprio indirizzo pec all'ordine di appartenenza e che l'art. 37 del decreto-legge 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti di comunicare il proprio domicilio digitale all'ordine o collegio di appartenenza.

Con particolare riguardo alle imprese, il citato articolo 37, comma 1, lett. c) prevede che "*Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.*".

Ragionando quindi per analogia è possibile intanto distinguere tra domicilio digitale attivo, come nel caso di casella PEC "piena", e domicilio digitale inattivo perché non valido o non funzionante, ad esempio a seguito di mancato rinnovo.

**Con riferimento al primo caso (casella pec "piena"), si ritiene che l'obbligo di comunicazione sia da intendersi assolto e che l'Ordine non sia tenuto ad effettuare la diffida ad adempiere.**

Infatti, la Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11-02-2020, n. 3164, in tema di "Notificazione di atti, per via telematica, a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata" precisa che "La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi."

Ed ancora, la Cass. civ. Sez. lavoro, 21-05-2018, n. 12451 in tema di "Notificazione in materia civile" afferma che "È valida ed efficace la comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo avvenuto a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'avvocato e conclusosi con messaggio di mancata comunicazione per risultare piena la casella di posta elettronica del destinatario. In tal caso la comunicazione deve ritenersi regolarmente avvenuta giacché, una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere, non solo di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, ma anche di attivarsi affinché i messaggi possano essere regolarmente recapitati."

La fattispecie appare, quindi, equiparabile a quella della raccomandata AR: il fatto che il destinatario non sia in casa o non vada a ritirarla all'ufficio postale non lo esonera dall'averla ricevuta. La raccomandata risulta consegnata ed il destinatario non può fare nulla per provare il contrario.

**La casella pec "piena" risulta, pertanto, una casella attiva** e, conseguentemente, si ritiene che l'Ordine non debba formulare diffida agli iscritti che, pur avendo comunicato un indirizzo pec alla segreteria dell'ordine, non ricevono le pec, in quanto la casella pec risulta appunto piena.

Ciò non toglie, che in un'ottica di piena collaborazione, l'Ordine possa ritenere di dover comunque mettersi in contatto con il proprio iscritto attraverso altri mezzi, per sollecitare un uso diligente del domicilio digitale, provvedendo, a seconda dei casi, a svuotare la casella o a dotarsi di un servizio automatico di avviso di imminente saturazione della casella di posta elettronica certificata e di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.

**Con riferimento al secondo aspetto (casella pec non rinnovata), occorre, invece, rilevare come questa condizione sia ascrivibile ad una assenza di indirizzo.** Infatti, dopo un certo lasso di tempo la casella pec scaduta non potrà essere rinnovata e sarà necessario acquistarne una nuova, procedendo ad associare lo stesso nominativo della precedente (stesso codice fiscale).

**Stando alla normativa vigente, e ragionando per analogia, sembra possibile ritenere che il Consiglio dell'Ordine debba formulare diffida agli iscritti che, pur avendo comunicato un indirizzo pec alla segreteria dell'ordine, non ricevono le pec, in quanto la casella risulta non rinnovata (e quindi inattiva).**

Infatti, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese. La PEC deve inoltre essere attiva, non deve, cioè, essere scaduta né revocata. In caso contrario l'impresa ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell'impresa. Pertanto, se la casella PEC comunicata al Registro imprese risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio), è stata revocata dal gestore o è stata cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente, in questi casi l'impresa ha l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Secondo quanto disposto dalla Direttiva 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, l'ufficio del Registro delle imprese ha l'obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive. In caso negativo, l'ufficio dovrà invitare l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni,

decorso il quale l'ufficio dovrà procedere, sensi dell'articolo 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell'indirizzo in questione.

Si ricorda al riguardo che, in base all'articolo 3 bis, comma 1, del CAD, "...i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) o 6-ter (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)"; e che in base al successivo comma 1-quater "I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida."

**Pertanto, nei confronti dell'iscritto che non ha provveduto a rinnovare il proprio domicilio professionale scaduto o che, pur avendolo fatto, non ha comunicato le variazioni intervenute e che, pertanto, ha un domicilio digitale inattivo, l'Ordine dovrà attivare la procedura di diffida indicata nell'Informativa n. 143/2020 assegnando, nei casi previsti, un termine idoneo per la comunicazione della PEC e disponendo la sospensione degli iscritti che non provvedano nel termine indicato.**

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

